

L'ACQUISTO DELLA PERSONALITÀ GIURIDICA PER GLI ENTI NON PROFIT (diversi dalle società)

1. DIFFERENZA TRA SOGGETTIVITÀ E PERSONALITÀ GIURIDICA

1.1 Tutti gli enti (associazioni riconosciute e non, fondazioni e comitati) sono **soggetti di diritto**, centri di imputazione di situazioni e rapporti giuridici (è l'associazione, riconosciuta o non riconosciuta, non i suoi associati, che acquista un bene e ne diventa proprietaria, contrae un mutuo e diventa debitrice, è titolare di un conto corrente ecc), dotati di autonomia patrimoniale (il patrimonio dell'ente è separato da quello degli associati, del fondatore, dei promotori).

Con la **personalità giuridica**, l'ente acquisisce **autonomia patrimoniale cd. perfetta** (V. ORA ART. 22 COMMA 7 CTS: "Nelle fondazioni e nelle associazioni riconosciute come persone giuridiche, per le obbligazioni dell'ente risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio"), in contrapposizione a quella **cd imperfetta degli enti privi di personalità giuridica**:

Per le associazioni non riconosciute cfr. art. 38 cod. civ.:

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione

Per i comitati, cfr. art. 41 cod. civ.:

Qualora il comitato non abbia ottenuto la personalità giuridica, i suoi componenti rispondono personalmente e solidalmente delle obbligazioni assunte.

ATTENZIONE:

La responsabilità degli amministratori di enti personificati (con personalità giuridica) torna in gioco nel caso previsto dall'art. **29 cod. civ.**: "Gli amministratori non possono compiere nuove operazioni, appena è stato loro comunicato il provvedimento che dichiara l'estinzione della persona giuridica o il provvedimento con cui l'autorità, a norma di legge, ha ordinato lo scioglimento dell'associazione, o appena è stata adottata dall'assemblea la deliberazione di scioglimento dell'associazione medesima. Qualora trasgrediscano a questo divieto, assumono responsabilità personale e solidale"

Art. 22, comma 5, CTS: " Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio, in un'associazione, convocare l'assemblea per deliberare, ed in una fondazione deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, **la prosecuzione dell'attività**

in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente."

1.2 La personalità giuridica si acquista con il riconoscimento/iscrizione nel registro (v. par 3).

Quanto agli effetti del riconoscimento è noto come dottrina e giurisprudenza risultino, sul punto, profondamente divise.

Secondo un primo orientamento, infatti, il riconoscimento ha valore costitutivo, poiché da esso scaturisce la personalità giuridica dell'ente, che **prima di tale momento non esiste in quanto soggetto di diritto.**

Contro tale ricostruzione si pone una parte della dottrina, la quale rileva come anche prescindendo dal decreto di riconoscimento, **l'ente può giuridicamente esistere come ente non riconosciuto.**

2. PERCHE' IL NOTAIO?

Ai sensi dell'art. 14 cod. civ., "(l)e associazioni e le fondazioni devono essere costituite con atto pubblico.

La fondazione può essere disposta anche con testamento".

Ai sensi dell'art.3, comma 1, disp att., cod. civ. "Il notaio che interviene per la stipulazione di atti tra vivi ovvero per la pubblicazione di testamenti, con i quali si dispongono fondazioni o si fanno donazioni o lasciti in favore di enti da istituire, è obbligato a farne denuncia al prefetto entro trenta giorni. L'art. 2 del DPR n. 361/2000 dispone che "(l) e modificazioni dello statuto e dell'atto costitutivo sono approvate con le modalità e nei termini previsti per l'acquisto della personalità giuridica dall'articolo 1, salvo i casi di riconoscimento della personalità giuridica per atto legislativo."

Cfr. ora anche art. 22, CTS

comma 2: "(i)l notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo di una associazione o di una fondazione del Terzo settore, o la pubblicazione di un testamento con il quale si dispone una fondazione del Terzo settore, verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell'ente, ed in particolare dalle disposizioni del presente Codice con riferimento alla sua natura di ente del Terzo settore, nonché del patrimonio minimo di cui al comma 4, deve depositarlo, con i relativi allegati, entro venti giorni presso il competente ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore, richiedendo l'iscrizione dell'ente. L'ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive l'ente nel registro stesso.

comma 6: "(l)e modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono risultare da atto pubblico e diventano efficaci con l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore. Il relativo procedimento di iscrizione è regolato ai sensi dei commi 2 e 3"

Analogha previsione è prevista dal D. Lgs 39/2021 per gli enti sportivi dilettantistici (art. 14) e dall'art. 11 del recente Regolamento del Dipartimento per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri del

29 gennaio 2024.

Di competenza del notaio sono anche le delibere e gli atti di trasformazione, fusione e scissione (che sono modifiche dello statuto) di cui all'art. 42-*bis* cod. civ. e quelli di trasformazione da o in società ex artt. 2500-*septies* e 2500 – *octies* cod. civ.

3. IL PROCEDIMENTO PER L'ACQUISTO DELLA PERSONALITA' GIURIDICA

3.1 Passaggio da "sistema concessorio puro" (quello originario del codice civile) a "sistema concessorio attenuato" (quello del DPR. n. 361/2000) e, quindi, a un "sistema normativo" (quello del codice del terzo settore di cui al d. Lgs. 117/2017)

Distinguiamo tra

"SISTEMA CONCESSORIO": il riconoscimento è concesso per atto amministrativo ad ogni singolo ente con piena discrezionalità da parte di un'autorità che valuta l'opportunità dell'iniziativa ed il merito dell'operazione del privato.

E' il sistema prescelto dal legislatore del codice civile del 1942 (ormai abrogato) e, seppur attenuato, dal D.P.R. n. 361/2000.

"SISTEMA NORMATIVO": l'attribuzione della personalità giuridica viene effettuata per legge in favore di determinate categorie di enti, al ricorrere di determinate condizioni.

E' il sistema previsto per gli enti del V libro del codice civile, per i quali il riconoscimento avviene mediante iscrizione nel registro delle imprese, previa verifica da parte (in passato del giudice, ora dopo la L. n. 340/2000) del notaio (e in via residuale del giudice) dei requisiti richiesti dalla legge e ora dal Codice del Terzo settore di cui al D.Lgs. n. 117/2017 (e dal D.Lgs 39/2012 per le associazioni sportive dilettantistiche)

PRIMA DEL D.P.R. 361/2000

L'art. 12 cod. civ. stabiliva che *"le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento concesso con decreto del Presidente della Repubblica. Per determinate categorie di enti che esercitano la loro attività nell'ambito della provincia, il Governo può delegare ai prefetti la facoltà di riconoscerli con loro decreto"*.

La competenza all'esercizio di questa funzione era stata poi delegata dall'art. 14 del D.P.R. N. 616/1977, n. 616, alle Regioni per le persone giuridiche operanti esclusivamente nelle materie indicate dall'art. 117 Cost. e con finalità limitate nell'ambito di una sola regione; il relativo decreto di riconoscimento era dunque emesso dal Presidente della Giunta regionale.

È evidente come il legislatore del 1942 avesse optato per il c.d. "sistema concessorio": il riconoscimento era pertanto concesso per atto amministrativo ad ogni singolo ente con piena discrezionalità da parte

dell'autorità governativa (o regionale), **che valuta l'opportunità** dell'iniziativa ed il merito dell'operazione del privato.

Era un procedimento particolarmente lungo (DA 1 A 3-4 anni per il riconoscimento iniziale e per l'approvazione delle modifiche di atto costitutivo e di statuto), cosicché si rese imprescindibile un intervento di semplificazione.

Dopo un lungo percorso, a seguito della 1 della delega di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59 (c.d. legge Bassanini uno), fu così emanato, il *Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto*, di cui al DPR 361/2000.

SISTEMA DEL D.P.R. 361/2000

(ancora valido per enti NON ETS)

L'art. 1 del D.P.R. 361/2000 (rubricato come Procedimento per l'acquisto della personalità giuridica), al comma 1, stabilisce che *“salvo quanto previsto dagli articoli 7 e 9, le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato? acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento determinato dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, istituito presso le prefetture”* e, al comma 3 dispone che *“**ai fini del riconoscimento è necessario che siano state soddisfatte le condizioni previste da norme di legge o di regolamento per la costituzione dell'ente, che lo scopo sia possibile e lecito e che il patrimonio risulti adeguato alla realizzazione dello scopo**”*.

Ai sensi dell'art. 7, cui rinvia l'art. 1, “il riconoscimento delle persone giuridiche private che operano nelle materie attribuite alla competenza delle regioni dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e le cui finalità statutarie si esauriscono nell'ambito di una sola regione, è determinato dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso la stessa regione.”

Dunque, la competenza alla tenuta del registro, nonché al riconoscimento delle persone giuridiche spetta, in linea di principio al prefetto. Se, tuttavia, le persone giuridiche private operano nelle materie attribuite alle Regioni dall'art. 14 del D.P.R. 616/1977, e le finalità statutarie si esauriscono nell'ambito di una sola regione, la competenza spetta a quest'ultimo ente.

Si è mantenuto il c.d. sistema concessorio (come d'altronde era inevitabile, in mancanza di una radicale riforma della disciplina degli enti del primo libro del codice) ma **si stabiliscono alcuni confini del controllo stesso: esso viene infatti delimitato alla liceità e possibilità dello scopo e alla adeguatezza della consistenza patrimoniale, escludendosi invece ogni espresso riferimento alla utilità sociale dello scopo, elemento sul quale si appuntava precedentemente la prefettura in sede di controllo.**

I requisiti richiesti, e sui quali si svolge il controllo, oltre al divieto della distribuzione degli utili, sono esclusivamente quelli della possibilità e liceità dello scopo (mentre non dovrebbe rilevare la pubblica utilità dello scopo) e della consistenza patrimoniale, la quale deve peraltro essere dimostrata da idonea documentazione allegata alla domanda. (art. 1, comma 4: *la*

consistenza del patrimonio deve essere dimostrata da idonea documentazione allegata alla domanda)

Può essere utile consultare

https://www.prefettura.it/pesarourbino/contenuti/Persone_giuridiche-44525.htm

<https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Enti-Locali-e-Pubblica-Amministrazione/Registro-Regionale-Persone-Giuridiche>

Negli ultimi 20 anni, il DPR ha disciplinato in modo esclusivo il procedimento per il conseguimento della personalità giuridica da parte degli enti *non profit*.

Con l'avvento, dapprima, del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore, in seguito CTS) e, quindi, del D. Lgs. 28 febbraio 2021, n. 39, i quali, come qui di seguito si dirà, prevedono la possibilità di *acquistare* la personalità giuridica mediante iscrizione nel Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore di cui all'art. 45 CTS (in seguito RUNTS) e, rispettivamente, per le associazioni sportive dilettantistiche, nel Registro nazionale delle attività sportiva di cui all'art. 4 del citato D. Lgs. 39/2021 (in seguito RAS), **continuerà a farlo ma in modo concorrente con i decreti legislativi ora citati,**

Senza qui considerare lo speciale procedimento previsto per le associazioni con qualifica di impresa sociale (art. 1, D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 112) che acquistano la personalità giuridica con l'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese (di cui all'art. 5, comma 2 di detto D. Lgs. 112/2017).

SISTEMA DEL CTS (D.LGS 117/2017)

(del D. Lgs 39/2021 per le ASD e del D. Lgs. N. 112/2017, per le associazioni imprese sociali)

Come sopra visto il citato art. 22 CTS (rubricato *Acquisto della personalità giuridica*) dispone al **comma 2** che "(i)l notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo di una associazione o di una fondazione del Terzo settore, o la pubblicazione di un testamento con il quale si dispone una fondazione del Terzo settore, **verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell'ente, ed in particolare dalle disposizioni del presente Codice con riferimento alla sua natura di ente del Terzo settore, nonché del patrimonio minimo di cui al comma 4, deve depositarlo, con i relativi allegati, entro venti giorni presso il competente ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore, richiedendo l'iscrizione dell'ente. L'ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive l'ente nel registro stesso.**", al **comma 3**, che "(s)e il notaio non ritiene sussistenti le condizioni per la costituzione dell'ente o il patrimonio minimo, ne dà comunicazione motivata, tempestivamente e comunque non oltre il termine di trenta giorni, ai fondatori, o agli amministratori dell'ente. I fondatori, o gli amministratori o,

in mancanza ciascun associato, nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione del notaio, possono domandare all'ufficio del registro competente di disporre l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore. Se nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda l'ufficio del registro non comunica ai richiedenti il motivato diniego, ovvero non chiede di integrare la documentazione o non provvede all'iscrizione, questa si intende negata.

Lo stesso dicasi per le modifiche (cfr comma 6)

Il procedimento delineato dal CTS (e dal D. lgs 39/2021), che si ispira al controllo “omologatorio” demandato al notaio in ambito societario, abbandona il sistema concessorio (NON E’ PREVISTA ALCUNA DISCREZIONALITA’) introducendo un “sistema normativo” per l’acquisto della personalità giuridica.

N.B. Si deve prendere atto che nell’attuale quadro normativo del *non profit* coesistono ormai enti (diversi da quelli societari), con personalità giuridica “di diritto privato” (così, testualmente, l’art. 6, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo) – ottenuta con la procedura tradizionale dell’iscrizione nel registro delle persone giuridiche - ed enti con personalità giuridica, si potrebbe dire, di diritto speciale – ottenuta con iscrizione al RUNTS ed al RAS (e al registro delle imprese). Si tratta di una distinzione che, però, sembra essere limitata alla sola *procedura di acquisizione* della medesima qualificazione giuridica (la personalità giuridica, per l’appunto) ed al *controllo* cui gli enti sono sottoposti dopo averla acquisita, senza che si possa distinguere tra diversi tipi di personalità cui far conseguire effetti diversi (<<*sembra potersi valorizzare il principio generale secondo cui esiste un unico concetto di personalità giuridica, indipendentemente dalla modalità con cui questa viene acquisita*>> per G. Sepio – E. M. Sironi, *Sport e Terzo settore, fuori dai Registri non si perde la personalità giuridica*, articolo de Il Sole 24 Ore del 7 dicembre 2023, n. 337, pag. 41). Con l’importante conseguenza che, a parere di chi scrive, non vi potrà essere un ente che sia, al contempo, con personalità giuridica per il sistema tradizionale (e quindi iscritto nel registro delle persone giuridiche) e senza personalità giuridica per la normativa speciale dei suindicati decreti legislativi. (cfr. anche G. Sepio – E. M. Sironi, *Sport*, cit. per i quali << (...) *in caso di cancellazione dai registri (RUNTS e RAS ndr), tornerà ad essere efficace, l’iscrizione nei registri prefettizi o regionali, così salvando la personalità giuridica*>>

3.2 Il procedimento in pratica

Enti NON ETS

Costituzione di enti che vogliono acquisire la personalità giuridica di diritto privato, con iscrizione al Registro Prefettizio o Regionale delle p.g.

ex DPR 361/2000 (per le fondazioni istituite per testamento v. art. 3 disp att. cit)

Il notaio riceve l'atto costitutivo e lo statuto (atto pubblico e non scrittura privata autenticata ex art. 14 cod. civ.) controllando che siano conformi agli articoli del codice civile (artt. 14 e ss, che verosimilmente saranno interpretati alla luce del CTS, più moderno)

Se lo statuto non è conforme a legge non può e non deve riceverlo.

E' l'ente si occupa di richiedere il riconoscimento (art. 1, comma 2, DPR 361/2000: *La domanda per il riconoscimento di una persona giuridica, sottoscritta dal fondatore ovvero da coloro ai quali è conferita la rappresentanza dell'ente, è presentata alla prefettura nella cui provincia (o al competente ufficio regionale ex art. 7, n.d.r.) è stabilita la sede dell'ente. **Alla domanda i richiedenti allegano copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto.** La prefettura rilascia una ricevuta che attesta la data di presentazione della domanda.*

Il notaio non è legittimato a presentare la domanda, **salva espressa delega dei suindicati soggetti legittimati.**

La Prefettura/il competente ufficio della Regione valutano, anche nel merito, se ci sono i requisiti per l'iscrizione (o se occorrono modifiche/integrazioni ex art. 1, comma 6).

Modifica dello statuto di enti che già sono iscritti (che già sono persone giuridiche).

La delibera dell'assemblea (per le maggioranze v. art. 21, comma 2 cod. civ.) deve essere verbalizzata dal notaio che effettua lo stesso controllo di cui sopra.

Se (non si raggiunge il *quorum* o se) lo statuto non è conforme a legge?

Il notaio deve verbalizzare lo stesso oppure deve astenersi (PROBLEMA: verosimilmente dipende dai casi).

La domanda di iscrizione è presentata dai suindicati soggetti non dal notaio, salvo delega

L'iter per l'iscrizione è lo stesso (art. 2 DPR 360/2000: *1. Le modificazioni dello statuto e dell'atto costitutivo sono approvate con le modalità e nei termini previsti per l'acquisto della personalità giuridica dall'articolo 1, salvo i casi di riconoscimento della personalità giuridica per atto legislativo; 2. Alla domanda sono allegati i documenti idonei a dimostrare la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 21, secondo comma, del codice civile.*).

Casi particolari: 1) l'associazione non riconosciuta che vuole chiedere il riconoscimento; 2) l'associazione riconosciuta che vuole proseguire l'attività come associazione non riconosciuta

ENTI ETS

Costituzione di enti che vogliono acquisire la personalità giuridica con iscrizione al RUNTS ex art. 22, comma 1 CTS (1. *Le associazioni e le fondazioni del Terzo settore possono, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, acquistare la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi del presente articolo.*)

Il notaio riceve l'atto costitutivo e lo statuto (atto pubblico e non scrittura privata autenticata ex art. 14 cod. civ.) controllando che siano conformi agli articoli del codice civile (artt. 14 e ss) e agli art. del CTS.

E' il notaio che si occupa (si deve occupare) di richiedere l'iscrizione al RUNTS ex art. 22 comma 2 CTS, (*Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo di una associazione o di una fondazione del Terzo settore, o la pubblicazione di un testamento con il quale si dispone una fondazione del Terzo settore, verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell'ente, ed in particolare dalle disposizioni del presente Codice con riferimento alla sua natura di ente del Terzo settore, nonché del **patrimonio minimo** di cui al comma 4, deve depositarlo, con i relativi allegati, entro venti giorni presso il competente ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore, richiedendo l'iscrizione dell'ente."*)

Se lo statuto non è conforme a legge non può e non deve riceverlo, ma con **un'importante precisazione nel caso di atto che seppur conforme a legge, non soddisfi le condizioni per l'iscrizione al RUNTS**

In questo caso, deve riceverlo ma deve rifiutarsi di chiedere l'iscrizione, rimettendo la decisione all'ente (art. 22, comma 3, CTS: *se il notaio non ritiene sussistenti le condizioni per la costituzione dell'ente o il patrimonio minimo, ne dà comunicazione motivata, tempestivamente e comunque non oltre il termine di trenta giorni, ai fondatori, o agli amministratori dell'ente. I fondatori, o gli amministratori o, in mancanza ciascun associato, nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione del notaio, possono domandare all'ufficio del registro competente di disporre l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore. Se nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda l'ufficio del registro non comunica ai richiedenti il motivato diniego, ovvero non chiede di integrare la documentazione o non provvede all'iscrizione, questa si intende negata).*

Il controllo del RUNTS è formale, non di merito, (così testualmente conclude il predetto comma 2. *L'ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive l'ente nel registro stesso.*

Al procedimento di iscrizione degli ETS con personalità giuridica è dedicato il Titolo II, Capo II del D.M. n. 106/2020; in particolare, l'art. 16 di detto decreto, ripetendo quanto previsto dall'art. 22, comma 4, CTS, prevede che *"L'ufficio competente del RUNTS, verificata la regolarità formale della documentazione"* presentata dal notaio, *"entro 60 giorni dispone l'iscrizione dell'ente"*.

Diverso è invece il controllo richiesto al RUNTS per le associazioni non riconosciute.

Questo il controllo iniziale (art. 47 CTS e dettagliatamente disciplinato dalle norme regolamentari di cui agli artt. 8 e 9 del d.m. 106/2020): deve infatti verificare *“la sussistenza delle condizioni previste”* dallo stesso codice *“per la costituzione dell’ente quale ente del Terzo settore, nonché per la sua iscrizione nella sezione richiesta.”*

Si discute sul perimetro del controllo triennale .

il CTS non trascura di disciplinare la cancellazione degli enti dal RUNTS (in caso di venir meno dei requisiti prescritti) e la migrazione degli stessi in altra sezione del registro (art. 50), preoccupandosi anche di incaricare gli Uffici del Registro di effettuare con cadenza triennale una specifica attività di revisione, *“ai fini della verifica della **permanenza** dei requisiti previsti per l’iscrizione al Registro stesso”* (art. 51 CTS).

In proposito, l'art. 21 D.M. n. 106/2020 specifica che detta attività di revisione *“è volta a verificare la permanenza dei requisiti di legge previsti per l’iscrizione al RUNTS ... nonché alla specifica sezione di appartenenza”*,

Modifica dello statuto che già sono iscritte, che sono persone giuridiche. La delibera dell’assemblea (per le maggioranze v. art. 21, comma 2 cod. civ.) deve essere verbalizzata dal notaio che effettua lo stesso controllo di cui sopra e se ci sono le condizioni chiede l’iscrizione.

Ente con personalità giuridica ex DPR 361/2000

Il comma 1-bis, dell’art. 22 dispone che: *Per le associazioni e fondazioni del Terzo settore già in possesso della personalità giuridica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, che ottengono l’iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi delle disposizioni del presente articolo e nel rispetto dei requisiti ivi indicati, l’efficacia dell’iscrizione nei registri delle persone giuridiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 è sospesa fintanto che sia mantenuta l’iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore. Nel periodo di sospensione, le predette associazioni e fondazioni non perdono la personalità giuridica acquisita con la pregressa iscrizione e non si applicano le disposizioni di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000.*

Dell’avvenuta iscrizione al registro unico nazionale del Terzo settore nonché dell’eventuale successiva cancellazione, è data comunicazione, da parte dell’ufficio di cui all’articolo 45 competente, entro 15 giorni, alla Prefettura o alla Regione o Provincia autonoma competente.”

Se lo statuto già soddisfa le condizioni del CTS (è difficile immaginare comunque che non occorra intervenire sullo statuto: si pensi alla denominazione ETS), si può forse evitare delibera assembleare che modifichi lo statuto.

La decisione di iscriversi al RUNTS è ascrivibile agli atti di gestione, di competenza degli amministratori.

Sarà, però, comunque necessario formalizzare il passaggio con atto notarile (il notaio dovrà verificare l'esistenza delle condizioni e del patrimonio minimo e quindi richiedere l'iscrizione) che tipo di atto.

La verifica del patrimonio (non è richiesta al notaio per gli enti non ETS)

Art. 22, comma 4: *“Si considera patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica una somma liquida e disponibile non inferiore a 15.000 euro per le associazioni e a 30.000 euro per le fondazioni.*

Se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all'atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.”

Verifica per enti già esistenti: l'attestazione

Casi particolari: 1) l'associazione non riconosciuta che vuole chiedere il riconoscimento; 2) l'associazione riconosciuta che vuole proseguire l'attività come associazione non riconosciuta.